

## Vendita di carta e cartone da macero - Anno 2022

### Disciplinare di gara

Scheda riepilogativa	
Amministrazione aggiudicatrice	Consorzio Ecologico Cuneese
Oggetto dell'appalto	Cessione a fronte di corrispettivo di carta-CER 20.01.01 proveniente dalla raccolta differenziata, per un quantitativo di circa 6.100 t annue. Cessione a fronte di corrispettivo di cartone-CER 150101 proveniente dalla raccolta differenziata, per un quantitativo di circa 300,00 t annue.  Materiale reso pressato presso l'impianto di selezione a disposizione del CEC, presso la piattaforma pubblica di Borgo San Dalmazzo, Acscr spa).
Durata del servizio	1 anno prorogabile per un ulteriori 12 mesi.
Quantitativo o entità totale dell'appalto	Importo minimo complessivo di contratto, compreso l'eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi, ammonta a € 1.184.600,00 oltre IVA.
Luogo di esecuzione	Borgo San Dalmazzo presso impianto di selezione a disposizione dei comuni del bacino del CEC, Acscr spa.
Provvedimento a contrarre	Determina 82 del 27/09/2021

Articolo 1	Normativa di riferimento
------------	--------------------------

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in seguito "Codice", dove espressamente citato.

<b>Articolo 2</b>	<b>Soggetti ammessi alla gara</b>
-------------------	-----------------------------------

La partecipazione alla procedura è consentita ai soggetti di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei requisiti tutti specificati nel presente disciplinare e nei suoi allegati.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli appalti pubblici di servizi<sup>1</sup>;
2. di possedere idonea capacità tecnica per lo svolgimento del servizio, definita dal possesso di mezzi, attrezzature, personale ed organizzazione adeguati.
3. capacità economico-finanziaria: fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) pari ad almeno €/anno 500.000,00;
4. idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due distinti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, volte a comprovare la sussistenza della capacità economica e finanziaria del concorrente;

**In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, si precisa che:**

- a. non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria;
- b. i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

<b>Articolo 3</b>	<b>Criterio di aggiudicazione</b>
-------------------	-----------------------------------

L'appalto sarà espletato mediante un pubblico incanto ai sensi dell'art. 3 del R.D. 18.12.1923, n. 2440, con le seguenti modalità:

- b) criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i. basata unicamente sul miglior prezzo offerto.

L'asta verrà aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

<sup>1</sup> Articolo 83 — del Codice

Trattandosi di asta pubblica la procedura in oggetto è esclusa dall'applicazione del cosiddetto "codice dei contratti" (d.lgs. 50/2016 e s.m.i), salvo che per gli espressi richiami.

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo a base d'asta, né offerte parziali e/o condizionate, né varianti in sede di offerta.

Il prezzo offerto è di materiale reso pressato in balle dall'impianto di selezione, Acsr spa, a disposizione del CEC ubicato a Borgo San Dalmazzo, e verrà calcolato come segue:

- incremento espresso in euro/t di \_\_\_\_\_ sui prezzi unitari indicati nel listino CCIAA di Milano Materie Prime per Cartiere (media tra le voci minime e massime riferite alla voce 530 punto 130 1.02.00 che, ai soli fini dell'aggiudicazione, è convenzionalmente fissato in **91,00** euro/t.
- incremento espresso in euro/t di \_\_\_\_\_ sui prezzi unitari indicati nel listino CCIAA di Milano Materie Prime per Cartiere (media tra le voci minime e massime riferite alla voce 530 punto 150 1.05.00 che, ai soli fini dell'aggiudicazione, è convenzionalmente fissato in **124,00** euro/t.

La quotazione della CCIAA applicata sarà quella relativa al listino pubblicato nel mese di riferimento della consegna del materiale.

Indipendentemente dalle condizioni di mercato, dovrà essere assicurato un prezzo minimo, costituito dal corrispettivo pari a 78,00 €/t. per la carta e 85 €/t per il cartone, durante tutto il corso della vigenza contrattuale (eventuale proroga compresa).

Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

La vendita è effettuata a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.

<b>Articolo 4</b>	<b>Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte</b>
-------------------	---

Le imprese interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire al Consorzio Ecologico Cuneese — a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, stato o direttamente al C.E.C, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **14/10/2021**, ora italiana **09,00**.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del CEC, Via Massimo d'Azeglio 4, Cuneo, osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

- dal lunedì al giovedì: 8.30 - 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
- venerdì: 8.30 - 12.00

Presso gli uffici del C.E.C verrà rilasciata apposita ricevuta nel caso di consegna a mano della documentazione.

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica — deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile:

- a. il nominativo dell'operatore economico;
- b. la dicitura: «Consorzio Ecologico Cuneese — Vendita di carta e cartone da macero Consorzio Ecologico Cuneese - Anno 2022»;
- c. l'indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico;
- d. codice fiscale e partita Iva;

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

#### Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Nella busta — che deve riportare la dicitura «**Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**» e i dati del mittente — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

- A. **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., da compilarsi utilizzando preferibilmente il «**Modello di dichiarazione — Allegato A**» predisposto dal CEC e pubblicato sul sito: [www.cec-cuneo.it](http://www.cec-cuneo.it) — in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.

I soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti<sup>2</sup>.

#### B. **Garanzia a corredo dell'offerta**

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di **€ 29.615,00** corrispondente al 5% del valore presunto della cessione su base annua, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti, allegando copia della quietanza comprovante l'avvenuto deposito presso la tesoreria della stazione appaltante "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano spa", Corso Nizza n. 84— Cuneo IBAN IT44T0630510200000100103865;
- garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

<sup>2</sup> Articolo 48 — comma 8 — del Codice

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, che deve essere resa in favore del "Consorzio Ecologico Cuneese" e intestata al concorrente, deve prevedere:

- durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
- l'operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

È espressamente esclusa la facoltà di riduzione della cauzione, trattandosi di vendita e non di appalto di servizio, pertanto non si applica l'art. 93 comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il deposito cauzionale costituisce, per l'aggiudicatario, anticipo del prezzo dovuto e costituirà, ai sensi dell'art. 1385 c.c., caparra confirmatoria. La somma versata a titolo di deposito cauzionale verrà comunque introitata dal Comune in caso di inadempimento dell'aggiudicatario ovvero qualora lo stesso non si presenti alla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile nel giorno fissato.

La cauzione sarà sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.

### C. Impegno del fideiussore

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

### D. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto secondo il modello di cui all'Allegato DGUE.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione al link <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> debitamente compilato, datato e sottoscritto dal Rappresentante legale del soggetto concorrente.

Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del

Presidente ANAC del 08.11.2017, compatibilmente con la novella apportata al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'art. 49, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 56/2017).

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del medesimo art. 80, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- E. Copia della Visura ordinaria riferita alla Società partecipante rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
- F. Originale delle referenze bancarie, a comprova della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria del concorrente.
- G. Iscrizione, prima della data di presentazione dell'offerta, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
- H. Certificato di avvenuto sopralluogo e presa visione del materiale oggetto di vendita rilasciato dal Consorzio Ecologico Cuneese. Si precisa che il sopralluogo non è obbligatorio, ma qualora non venisse fatto, l'aggiudicatario, nulla potrà eccepire in merito al materiale e quant'altro previsto nel caricamento.
- I. Certificazione come da Allegato B di aver letto attentamente e di accettare incondizionalmente tutto quanto previsto e stabilito nella documentazione di gara e nei suoi allegati.

Si precisa, per quanto riguarda la certificazione di possedere un contratto, che si intende la certificazione di aver sottoscritto o impegno di voler sottoscrivere un contratto valido fino almeno al 31/12/2022 con una o più cartiere per un quantitativo almeno pari al quantitativo previsto dalla documentazione di gara (anche sommando più contratti con diverse Cartiere). Nel caso di impegno di futura sottoscrizione con una cartiera, la dichiarazione deve essere resa anche dalla Cartiera. In caso di partecipazione di Cartiera, il requisito si intende assolto e tale dichiarazione non deve essere resa.

## Busta n. 2 — Offerta economica

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «**Busta n. 2 — Offerta economica**», sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal

mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

1. **L'offerta economica**, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando lo schema di **«Modulo offerta — Allegato C»** predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Consorzio [www.cec-cuneo.it](http://www.cec-cuneo.it).

Tale spread deve essere espresso con un massimo di quattro cifre oltre la virgola; qualora vengano indicate più cifre, non si terrà conto di quelle eccedenti la quarta.

Lo spread è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale quello indicato in lettere.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, per esteso e con firma leggibile e per esteso, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.<sup>3</sup>

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

<b>Articolo 5</b>	<b>Esclusione dall'asta</b>
-------------------	-----------------------------

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta" di questo disciplinare di gara.

Il Consorzio escluderà le offerte al ribasso.

<b>Articolo 6</b>	<b>Modalità di svolgimento dell'asta</b>
-------------------	--

La modalità è di tipo tradizionale mediante la consegna di plichi cartacei.

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta avverrà in seduta pubblica alle ore **10.15** del giorno **14/10/2021**, presso gli uffici del Consiglio del Consorzio Ecologico Cuneese — Via Massimo d'Azeglio 4.

La commissione di gara procederà:

- in seduta pubblica, a verificare la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione all'asta dei soggetti partecipanti;
- in seduta pubblica, all'apertura della «Busta n. 2 — Offerta Economica»

<sup>3</sup> Articolo 48 — comma 8 — del Codice

Il Responsabile del Procedimento, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 — comma 1 — del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva.<sup>4</sup>

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.<sup>5</sup>

- Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.
- È comunque facoltà del Consorzio di far decorrere la cessione anche prima dell'avvenuta stipula del contratto. In tal caso, il CEC provvederà a dare comunicazione all'acquirente, anche solo via via PEC del giorno da cui decorre la cessione;
- Con la partecipazione alla gara, la Ditta accetta la possibilità che il servizio possa iniziare sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, e prima della data di scadenza del termine dilatorio di 35 giorni previsto all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ma tale fatto non costituisce in alcun modo impegno del CEC alla sottoscrizione del contratto che resta inoltre subordinata alla positiva verifica dei requisiti prescritti in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 .
- Qualora successivamente all'avvio del servizio sotto le riserve di legge non si procedesse alla stipula del contratto, il Cessionario è comunque tenuto a liquidare al CEC l'importo maturato per tutta la carta conferita con applicazione del prezzo offerto.

<b>Articolo 7</b>	<b>Mezzi di prova<sup>6</sup></b>
-------------------	-----------------------------------

Come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, questa stazione appaltante chiederà i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova indicati all'articolo 86 e all'allegato XVII del Codice.

In particolare, saranno accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice:

- a. per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 sopra citato, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b. per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali,

<sup>4</sup> Articolo 32 — comma 5 — del Codice

<sup>5</sup> Articolo 32 — comma 7 — del Codice

<sup>6</sup> Articolo 86 — del Codice



tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, del Codice, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

<b>Articolo 8</b>	<b>Consultazione della documentazione, informazioni, chiarimenti e sopralluogo</b>
-------------------	--

La consultazione dei documenti di gara e l'acquisizione di ulteriori informazioni sono possibili presso il Consorzio Ecologico Cuneese —dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00, alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0171 697062 oppure al numero 348-0804455.

Avvisi, chiarimenti e comunicazioni relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Consorzio: [www.cec-cuneo.it](http://www.cec-cuneo.it) e potranno essere richiesti esclusivamente all'indirizzo [info@pec.cec-cuneo.it](mailto:info@pec.cec-cuneo.it) entro e non oltre cinque (5) giorni naturali e consecutivi antecedenti il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.

I chiarimenti e le relative richieste saranno pubblicati in forma anonima sul sito del Consorzio alla voce "Bandi di Gara". Costituisce pertanto onere del concorrente visionare periodicamente il sito al fine di prendere conoscenza di eventuali comunicazioni e chiarimenti pubblicati.

**Il sopralluogo delle imprese offerenti non è obbligatorio, ma se non effettuato, l'aggiudicatario nulla avrà da eccepire in seguito sulle condizioni di trasporto e di materiale. Il sopralluogo deve essere concordato almeno due giorni prima al numero 348-0804455.**

Luogo di sopralluogo: impianto Acsr spa di Borgo San Dalmazzo - Cuneo

Il mancato sopralluogo è causa di esclusione.

In conformità a quanto stabilito nella determinazione dall'ANAC del 10 ottobre 2012:

- in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente ai fini dell'ammissione che il sopralluogo sia effettuato dalla capogruppo;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, non ancora costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato da:
  - ognuno dei legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi;
  - da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;

- da direttore tecnico di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;
- da dipendente di una impresa facente parte del costituendo raggruppamento munito di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese;
- da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile da parte di tutti i soggetti facenti parte della costituenda associazione temporanea di imprese.

Le persone che effettuano la visita dei luoghi sono identificate con i seguenti sistemi:

- il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d'identità e C.C.I.A.A. da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
- il direttore tecnico dell'impresa è riconosciuto a mezzo carta d'identità e C.C.I.A.A. da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
- il procuratore speciale a mezzo di carta d'identità e copia di procura notarile da consegnare al tecnico comunale incaricato;
- il dipendente dell'impresa concorrente a mezzo carta d'identità, estratto del libro unico del lavoro o documentazione equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo.

Il Consorzio rilascerà un certificato di avvenuto sopralluogo da allegare alla documentazione amministrativa. Tale certificazione sarà unica indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. Non è consentito che una stessa persona effettui il sopralluogo per conto di più concorrenti.

<b>Articolo 9</b>	<b>Garanzia definitiva</b>
-------------------	----------------------------

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva nella misura del 20% dell'importo contrattuale, del tipo previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 C.C. nonché l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di AVA. Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge.

Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.<sup>7</sup>

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.<sup>8</sup>

<b>Articolo 10</b>	<b>Spese di contratto, di registro e accessorie</b>
--------------------	---

<sup>7</sup> Articolo 103 — comma 3 — del Codice

<sup>8</sup> Articolo 103 — comma 10 — del Codice

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica<sup>9</sup> — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità<sup>10</sup>.

<b>Articolo 11</b>	<b>Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa</b>
--------------------	---

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

<b>Articolo 12</b>	<b>Fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto</b>
--------------------	--

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Articolo 32 — comma 14 — del Codice

<sup>10</sup> Articolo 105 — comma 1 — del Codice

<sup>11</sup> Articolo 110 — comma 1 — del Codice

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta<sup>12</sup>.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.<sup>13</sup>

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.<sup>14</sup>

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.<sup>15</sup>

<b>Articolo 13</b>	<b>Rinvio</b>
--------------------	---------------

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

<b>Articolo 14</b>	<b>Procedure di ricorso</b>
--------------------	-----------------------------

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 *«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»*.

<b>Articolo 15</b>	<b>Foro competente</b>
--------------------	------------------------

<sup>12</sup> Articolo 110 — comma 2 — del Codice

<sup>13</sup> Articolo 48 — comma 17 — del Codice

<sup>14</sup> Articolo 48 — comma 18 — del Codice

<sup>15</sup> Articolo 48 — comma 19 — del Codice

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

<b>Articolo 16</b>	<b>Riservatezza dei dati</b>
--------------------	------------------------------

- Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 il Consorzio Ecologico Cuneese in qualità di Titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'incarico, verranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo/Contratto e conformemente alla normativa vigente.
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Consorzio, legalmente rappresentata dal Presidente. Responsabili sono i responsabili dei settori interessati.

<b>Articolo 17</b>	<b>Codice di comportamento</b>
--------------------	--------------------------------

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

<b>Articolo 18</b>	<b>Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"</b>
--------------------	---

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 19	Responsabile del procedimento
-------------	-------------------------------

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Testa Simona e direttore dell'esecuzione è l'ing. Cismondi Eva.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**dott.ssa Testa Simona**  
*Documento firmato digitalmente*